Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (BO) TENELLA SILLANI | Presidente |
| (BO) PAGNI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) BULLO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) LUCARELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) DI NELLA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 20/01/2026

## FATTO

Parte ricorrente espone quanto segue:

- a marzo 2024 ha trasferito dei titoli da altro intermediario alla convenuta, ma i prezzi di carico non sono mai stati inseriti;
- in particolare, ha trasferito n. 9 unità per Euro 79,62 ad unità e n. 3 unità per Euro 28,17 a unità;
- l'8 settembre 2025 ha venduto tali titoli e *ha pagato più tasse del dovuto;*
- *in particolare, ha pagato Euro 478,83 invece di Euro 292,52 ed Euro 66,35 invece di Euro 44,38;*
- *le tasse in più* sono dovute al fatto che la convenuta ha considerato i prezzi di carico dei titoli trasferiti come nulli, cioè l'intero loro ammontare è stato considerato come plusvalenza;
- ha inviato *una e-mail di reclamo* all'indirizzo indicato sul sito ma la risposta è stata meramente interlocutoria in quanto diceva di contattare l'intermediario tramite chat nell'app; nessun riscontro nel merito è pervenuto;
- è da mesi che quest'ultimo risponde con messaggi automatici facendolo rimanere in attesa;
- per il trasferimento di altri titoli ha potuto correggere i prezzi manualmente;
- poiché l'intermediario di origine non gli permette di scaricare l'estratto conto, ha inserito manualmente in un foglio excel i calcoli effettuati.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Parte ricorrente chiede pertanto all'Arbitro di condannare l'intermediario convenuto al rimborso delle tasse in più che ingiustamente ha pagato.

L'importo chiesto a rimborso è di complessivi euro 208,28 calcolati come segue:

(478,83 -292,50) più (66,35 -44,38) = 208,28.

L'intermediario convenuto non si è costituito nel procedimento nonostante la corretta notifica del ricorso tramite p.e.c. avvenuta in data 06.10.2025.

**DIRITTO**

Parte ricorrente lamenta l'illegittimo pagamento di "*tasse in più*" a seguito del trasferimento di alcuni titoli presso l'intermediario convenuto, ma non costituitosi nel procedimento nonostante la corretta notifica del ricorso tramite p.e.c. avvenuta in data 06.10.2025.

Il pagamento di "*tasse in più*" sarebbe dovuto, a detta del ricorrente, ad un errato calcolo operato dall'intermediario (mancata detrazione del prezzo di carico dei titoli) sull'ammontare della plusvalenza originatasi per effetto della cessione dei titoli stessi.

Il ricorrente produce sia la corrispondenza avuta sul punto con l'intermediario, sia l'evidenza delle imposte applicate sui titoli.

Preliminarmente, il Collegio rileva che nei casi – come quello in esame - in cui l'intermediario non si è costituito, il presente Collegio con decisione n. 3690/2025 (in precedenza già Collegio di Bologna, decisione n. 11663/24) ha evidenziato che la *mancata costituzione del convenuto non rende impossibile una decisione nel merito* ma, poiché il principio di cooperazione assume un valore autonomo in seno al procedimento, la sua violazione *"esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario, oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegi"* (in precedenza già Collegio di Bologna, decisione n. 11663/24).

Sempre in via preliminare, il Collegio è altresì tenuto, anche d'ufficio, a valutare la sussistenza (o meno) della propria competenza, in questo caso*, ratione materiae* avuto riguardo all'oggetto della controversia .

Sul punto il Collegio rileva che la domanda del ricorrente ha ad oggetto *le conseguenze negative, in termini fiscali,* di un *trasferimento titoli* eseguito dall'intermediario convenuto per conto del cliente.

Le *Disposizioni che regolano il procedimento ABF* prevedono che *"All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari.* ***Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento*** *e* ***alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4,*** *del decreto legislativo* ***24 febbraio 1998, n. 58".***

L'art. ***23 TUF*** *al* ***quarto comma*** prevede, infatti, che: "**4**. *Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non si applicano:* ***a)*** *ai servizi e attività di investimento; […]".*

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ai fini *dell'individuazione dei servizi e delle attività di investimento* viene, a sua volta, in rilievo **l'art. 1 del TUF (Dlgs. 58/1998) il quale così dispone al quinto comma***: "**5**. Per "**servizi e attività di investimento**" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto **strumenti finanziari**: a) negoziazione per conto proprio**;** b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; g bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione".*

Il Collegio ricorda altresì che, con riguardo all'esecuzione di servizi di investimento su deposito titoli, **nel primo Forum ABF – ACF del 19 novembre 2021** si è affermato quanto segue: *«i partecipanti, avuta presente la normativa di riferimento e ferma restando l'autonomia decisionale dei Collegi nella valutazione del ricorso nonché la concreta formulazione della domanda da parte del singolo ricorrente **, hanno convenuto che se la contestazione riguarda: a)** il trasferimento del conto deposito titoli (ad es. ritardo e conseguente estinzione del conto) i partecipanti hanno convenuto che è generalmente competente l'ABF; l'ACF di norma non è competente in quanto tali aspetti sono riconducibili al ruolo dell'intermediario quale "amministratore" del rapporto, senza che sia rilevabile anche un nesso di strumentalità con la concreta operatività sui titoli depositati. Solo nel caso in cui la contestazione circa il ritardo nel trasferimento del conto deposito titoli sia strumentale e funzionalmente collegata alla doglianza principale relativa all'impossibilità di effettuare altre operazioni sui titoli (con conseguente perdita di chance di investimento o disinvestimento) sarà competente l'ACF; **b)** i ricorsi in cui la contestazione abbia ad oggetto il comportamento dell'intermediario nell'espletamento del servizio accessorio (deposito titoli in amministrazione) direttamente funzionale all'investimento, i partecipanti hanno convenuto che è generalmente competente l'ACF. A titolo meramente esemplificativo, sarà di norma competente l'ACF, e non l'ABF, per le domande relative al mancato rispetto di obblighi informativi gravanti sull'intermediario (riferiti alla prestazione di servizi di investimento), alla mancata informativa sugli eventi che riguardano gli strumenti finanziari in custodia (ad es. operazioni di aumento di capitale e esercizio del diritto di opzione), alla sottoscrizione o collocamento delle quote di un fondo, ovvero a contestazioni relative alla riscossione o all'accredito dei dividendi; **c) l'interpretazione della normativa fiscale o il regime fiscale applicabile,** l'ABF e l'ACF generalmente non sono competenti **(ad esempio sulla corretta applicazione delle imposte sul capital gain)».***

In applicazione delle suesposte regole, la giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF - in vicende analoghe a quella in esame riguardanti l'interpretazione e la correttezza (o meno) dell'applicazione delle imposte fiscali di riferimento, nella specie imposta sul capital gain – è nel senso di dichiarare la propria incompetenza, versandosi in ambito dei "*servizi di investimento* " ai sensi degli artt. 23 e 1 del TUF (*ex multis* v. Collegio di Milano, decisione n. 8876/2025, nonché Collegio di Bologna, decisione n. 2043/2025).

Per le ragioni sopra esposte, mancando la competenza per materia dell'Arbitro in rapporto al *petitum*, i l ricorso è da dichiararsi inammissibile.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

IL PRESIDENTE